

Relazione scritta per l'audizione della Cassa per i servizi energetici e ambientali dinanzi alle Commissioni VIII e X della Camera dei deputati

Roma, 23 giugno 2016

*Signori Presidenti, Onorevoli Deputati della Repubblica,*

desideriamo ringraziare, anche a nome del Comitato di gestione della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA), le Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, oggi riunite, per l'invito in audizione informale nell'ambito dell'esame in sede referente del Disegno di legge C. 3886, recante "D.L. 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA".

È volontà dell'Ente che ci onoriamo, qui, di rappresentare fornire alle Commissioni riunite elementi circa il ruolo della CSEA nei settori energetici ed in quello ambientale, la natura dei proventi da essa gestiti ed i riflessi finanziari derivanti dalla adozione del sopra richiamato decreto legge.

## **1. L'attività della CSEA**

### **1.1 Le casse conguaglio prezzi**

Come noto, il D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 98, ha previsto la istituzione di 'casse conguaglio' per la gestione dei sovrapprezzi, delle quote di prezzo e delle contribuzioni, imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi.

Le disposizioni del sopracitato decreto legislativo sottopongono le casse conguaglio alla vigilanza delle amministrazioni competenti nei settori interessati e del Ministero che oggi è denominato Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e ne attribuiscono la gestione autonoma ad un comitato di gestione, i cui membri sono nominati dall'autorità amministrativa che ha imposto il sovrapprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, d'intesa con il MEF.

### **1.2 La Cassa conguaglio per il settore elettrico ed ora la CSEA**

Alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche (istituita con il provvedimento CIP n. 348/1953) succedeva il "Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche" (istituito con il provvedimento CIP n. 941/1961) e quindi la Cassa conguaglio per il settore elettrico (provvedimento CIP n. 34/1974) cui è



stato attribuito, tra gli altri, il compito di amministrare il conto per l'onere termico, volto al rimborso dei maggiori oneri di produzione di energia gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli olii combustibili (quale conseguenza della crisi energetica dell'ottobre del 1973).

Più recentemente, l'art. 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2016)", ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico con l'attuale denominazione di 'Cassa per i servizi energetici e ambientali'. La trasformazione e la nuova denominazione, come si evidenzierà più avanti, trovano ragione nelle accresciute competenze dell'Ente e nell'estensione del suo ambito di operatività all'intero settore energetico e ad una quota significativa di quello ambientale.

Dal 2007 la Cassa è inserita, in virtù del Sistema Europeo dei Conti SEC 95, tra gli "*Enti di regolazione dell'attività economica*" e nel Conto Economico consolidato dello Stato di cui all'elenco dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

La CSEA opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza del MEF e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). A quest'ultima, come noto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, sono state trasferite le "*funzioni in materia di [...] energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*". Tra queste, quindi, il potere di vigilanza sulla Cassa e di determinazione delle tariffe nel settore energetico.

### 1.3 L'assetto operativo ed i compiti e le funzioni della CSEA

La CSEA opera nei settori dell'energia elettrica e del gas, cui si è aggiunto di recente il settore idrico. La funzione principale è la riscossione dagli operatori (principalmente dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nei settori interessati) di componenti tariffarie, di ulteriori corrispettivi e di sovrapprezzi. I proventi della riscossione garantiscono - in costanza di apposita gestione finanziaria che, tra l'altro, copre gli oneri di funzionamento dell'Ente - il pagamento di contributi e incentivi a favore delle imprese che operano nei settori di riferimento. Le regole per le riscossioni ed i pagamenti sono dettate da norme di rango legislativo e dagli atti della regolazione dell'AEEGSI, nell'esercizio del potere tariffario e nella generale funzione di regolazione dei mercati, attribuitile dalla Legge n. 481/1995, e s.m.i.

Gli impieghi e le finalità dei proventi sono di natura pubblicistica e assicurano il sussidio, tra gli altri, alle fonti rinnovabili ed assimilate, all'efficienza energetica,



alla qualità del servizio, all'interrompibilità, alle perequazioni generali e speciali, alla ricerca di sistema, al *decommissioning* nucleare, ai progetti a favore dei consumatori e ai *bonus* gas ed elettrico.

La CSEA, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali è dotata altresì di poteri istruttori a supporto dell'AEEGSI e del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché di poteri di ispezione e di accesso nei confronti degli operatori a cui favore sono disposti i pagamenti.

La CSEA, allo stato, amministra 54 conti di gestione, dei quali 25 nel settore elettrico, 27 nel settore del gas naturale e 2 nel settore idrico. I soggetti giuridici dei tre settori a favore dei quali la CSEA esercita attività amministrative, informatiche e finanziarie di accertamento, esazione ed erogazione sono in numero superiore ai 3000.

La CSEA non è soggetta a trasferimenti di Stato, né opera in regime di Tesoreria Unica.

## **2. Il Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98: riflessi finanziari sulla CSEA**

Con il D.L. n. 98/2016 dispone che:

- la CSEA versi € 400 milioni allo Stato *"su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica"* (art. 2, comma 2);
- *"i predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo (prevista) nell'art.1, co.6-bis del D.L. 191/2015"* (art. 2, comma 1);
- con riferimento alla restituzione delle somme così corrisposte dalla CSEA, *"i crediti maturati dallo Stato (e quindi, da CSEA) sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione [...]"* (ai sensi dell'art. 6-bis del penultimo periodo del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, che il D.L. n. 98/2016 non ha modificato).

Si fa presente che la CSEA ha già fatto fronte in passato ad alcuni consistenti prelievi straordinari. In particolare, nel 2013 (D.L. 31 agosto 2013, n. 102, recante tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di IMU) è stato disposto il *"versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di € 300 milioni, a valere sulle disponibilità dei conti correnti bancari riferiti alle diverse componenti tariffarie"*.

Dal momento che la totalità delle giacenze della CSEA è composta dalle somme riscosse dagli operatori nei settori energetici, interamente destinate alle



erogazioni dei contributi previsti dagli atti della regolazione, un prelievo straordinario può comportare:

- i) qualora sia temporaneo – e di importo compatibile con le previsioni di erogazione da effettuarsi nell’anno di riferimento – una diminuzione delle giacenze della CSEA disponibili per le erogazioni ad essa spettanti; diminuzione che è destinata a cessare con la restituzione delle somme prelevate;
- ii) qualora, invece, il prelievo straordinario fosse permanente [può comportare n.d.a.] la necessità di un corrispondente successivo aumento delle aliquote delle componenti tariffarie riscosse dagli operatori dei settori interessati e da destinare alle erogazioni che la CSEA è chiamata ad effettuare.

Con l’auspicio di aver fornito elementi utili alle decisioni che le Onorevoli Commissioni dovranno assumere, si ringrazia per l’attenzione.

*Il Direttore generale*

Andrea Ripa di Meana



*Il Presidente*

Francesco Vetrò

